



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 180 del 04/03/2026

Oggetto: CONVENZIONI PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA EROGATA A SOGGETTI TERZI (PUBBLICI E PRIVATI) PER LA FUNZIONE DI MEDICO COMPETENTE DI CUI AL D. LGS. N. 81/08 DEL 9/04/2008 ED ATTIVITÀ CORRELATA – RINNOVO ANNO 2026

DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

preMESSo che, per adempiere alle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 81/2008, alla Legge n. 125/2001 e al DPR n. 309/1990, Ditte ed Enti pubblici e privati possono chiedere l'attivazione di un rapporto convenzionale con la nostra ASL per:

- l'erogazione di prestazioni relative allo svolgimento della funzione di "Medico Competente" (dirigente appartenente alla struttura aziendale all'uopo dedicata) e prestazioni diagnostico-specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per i propri lavoratori;
- l'erogazione di prestazioni diagnostico-specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio per i propri lavoratori, su proposta del Medico Competente della Ditta/Ente;

rilevato che le procedure gestionali delle richieste sopra citate, sia in merito all'individuazione a norma di legge della figura del Medico Competente che all'effettuazione delle visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, correlati alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sono state definite con delibera n. 74 del 12/02/2009 avente ad oggetto "Approvazione nuove norme di disciplina per attività richiesta all'ASL VCO da Ditte ed Enti pubblici e privati, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008", come modificata con delibera n. 268 del 05/07/2016;

considerato che, a seguito della sottoscrizione in data 23/01/2024 del CCNL dell'Area Sanità, con delibera n. 172 del 28/02/2024 si è provveduto ad aggiornare gli schemi di convenzione quadro di cui alla deliberazione n. 268 del 05/07/2016 sopra richiamata, per provvedere all'adeguamento del compenso del Medico Competente e delle tariffe riportate nella convenzione di cui all'Allegato A);

dato atto che per quanto riguarda le prestazioni della convenzione di cui all'Allegato B) della delibera n. 172 del 28/02/2024 trovano applicazione le tariffe del Tariffario per le prestazioni a pagamento approvato con deliberazione D.G. N. 846 del 21/10/2025 avente per oggetto "Revisione ed aggiornamento del tariffario aziendale per le prestazioni a pagamento – decorrenza dal 1° gennaio 2026";

dato atto che l'ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti del Servizio del "Medico Competente" in staff al Direttore Generale, aventi i previsti requisiti ed iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 81/08, tenuto presso l'Ufficio II della D.G. della Prevenzione del Ministero della Salute, per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi, di svolgere l'attività di medico competente in regime di libera professione intra-moenia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 229/99, nonché della L. 120/07 e ss.mm.ii., del C.C.N.L. della dirigenza dell'Area Sanità e del Regolamento aziendale sulla libera professione nel tempo vigenti;



dato atto che:

- l'art. 10 del vigente regolamento per l'attività libero professionale, approvato con deliberazione D.G. n. 873 del 28/10/2025, prevede che, ai sensi dell'art. 89, comma 8, CCNL 2019-2021 Area Sanità, l'esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nell'ambito delle attività previste dal d.lgs. 81/2008 sono autorizzate con le modalità previste nell'art. 15 del summenzionato Regolamento, con esclusione dei dirigenti che versano in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione di cui all'art. 118 del CCNL19.12.2019 (Attività professionale dei dirigenti dei dipartimenti di prevenzione);

- l'attività di "MEDICO COMPETENTE" è dettagliata negli art. 25 e 35 del D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008, nonché negli art. 40 e 41 del citato Decreto;

richiamate le deliberazioni *n. 178 del 19/02/2025 e n. 199 del 28/02/2025* con le quali sono state rinnovate, per l'anno 2025, le convenzioni per l'attività di Medico Competente e attività correlata alla sorveglianza sanitaria (prestazioni diagnostico-specialistiche, esami strumentali e di laboratorio), stipulate con i soggetti terzi, pubblici e privati, elencati al successivo capoverso;

preso atto che i sottoelencati soggetti terzi privati hanno formulato richiesta di rinnovo del rapporto convenzionale anche per l'anno 2026, come da note conservate agli atti dalla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni:

- Soggetti Privati:

- TUCANO SERVICE SRL
- NUOVA CARROZZERIA NOSERE
- GNUVA IMPIANTI SRL

e che gli schemi degli accordi contrattuali sono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

AL01) – Attività del medico competente di cui al D.LGS N° 81 del 09.04.2008, riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AL02) – Attività relativa alla richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio correlate agli obblighi previsti nel D.LGS N° 81 del 09.04.2008, su proposta del Medico Competente della Ditta/Ente;

PROPONE

di rinnovare per l'anno 2026 le convenzioni *con i soggetti terzi privati, sopra elencati*, per l'attività di Medico Competente di cui al decreto legislativo n° 81/2008, da effettuarsi per il tramite del Servizio del Medico Competente in staff alla Direzione Generale, alle condizioni, termini e modalità di cui agli schemi degli accordi contrattuali allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

AL01) – Attività del medico competente di cui al D.LGS N° 81 del 09.04.2008, riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AL02) – Attività correlata alla richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio correlate agli obblighi previsti nel D.LGS N° 81 del 09.04.2008 su proposta del Medico Competente della Ditta/Ente;



Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare per l'anno 2026, per le motivazioni esposte in premessa ed ivi tutte richiamate, le convenzioni con i soggetti terzi privati, come sotto elencati per l'attività di Medico Competente di cui al decreto legislativo n° 81/2008, da effettuarsi per il tramite del Servizio del Medico Competente in staff alla Direzione Generale:

- Soggetti Privati:

- TUCANO SERVICE SRL
- NUOVA CARROZZERIA NOSERE
- GNUVA IMPIANTI SRL

2) di dare atto che le condizioni, i termini e le modalità sono contenute negli schemi degli accordi contrattuali allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

AL01) – Attività del medico competente di cui al D.LGS N° 81 del 09.04.2008, riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

AL02) – Attività relativa alla richiesta di visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio correlate agli obblighi previsti nel D.LGS N° 81 del 09.04.2008 su proposta del Medico Competente della Ditta/Ente;

3) di dare atto che:

- le tariffe per l'attività del Medico Competente sono riportate nello schema di convenzione di cui all'allegato AL01) e le tariffe per l'attività relativa a visite specialistiche, esami strumentali e di laboratorio, di cui all'allegato AL02), sono contenute nel vigente tariffario privati paganti approvato con deliberazione D.G. N. 846 del 21/10/2025;

- dal presente provvedimento non deriva alcun onere per l'Azienda, mentre le entrate conseguenti, stimate in € 16.000,00// saranno imputate come specificato nel seguente prospetto:

Descrizione	Introito Presunto	Conto economico	Denominazione	Bilancio Esercizio
Attività propria del Medico Competente	€ 12.000,00	R230281B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	Anno 2026
Attività specialistica correlata	€ 4.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di dare atto infine che:



- l'attività di Medico Competente verrà effettuata fuori dall'orario di lavoro dal personale in forza al Servizio del Medico Competente, in staff alla Direzione Generale ed in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'attività di supporto sarà svolta con prolungamento dell'orario di lavoro e relativo debito orario, e valorizzata come da regolamento aziendale per l'attività libero professionale, come precisato nel disciplinare allegato AL01);

- l'attività diagnostico specialistica ed esami strumentali e di laboratorio sarà espletata da personale dirigente dipendente dell'ASL VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno (specialisti ambulatoriali), come espressamente previsto nel disciplinare AL02);

5) di precisare che, ad avvenuto incasso delle fatture e limitatamente all'attività espletata in regime libero professionale, le somme introitate saranno liquidate al personale coinvolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al regolamento aziendale per l'attività libero professionale, secondo la ripartizione definita dai dirigenti dell'equipe, garantendo la copertura dei costi aziendali individuati per singola prestazione specialistica contenuta nel tariffario, previa trattenuta della quota pari al 5% della tariffa, dell'IRAP, degli oneri riflessi, del fondo di perequazione e del decreto Balduzzi;

6) di precisare altresì che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

7) di affidare al personale di supporto del Servizio del Medico Competente, in staff alla Direzione Generale, gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

8) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

9) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

	ALL A	
	SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E	
	DITTA/ENTE PER L'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE – D.	
	LGS N° 81 DEL 09.04.2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E	
	SORVEGLIANZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
	TRA	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
	ai fini del presente atto dal Direttore Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali Dott.ssa	
	Vittoria M. Priolo, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con	
	deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibera n. 65 del	
	28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	 – Partita IVA/C.Fiscale, legalmente rappresentato dal Legale	
	Rappresentante..... nato ail....., domiciliato ai fini della presente	
	convenzione presso la sede, Via/Piazza..... n..... di seguito	
	denominato Committente;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1) OGGETTO	
	Oggetto del presente accordo sono le seguenti attività:	
	- l'attività del “MEDICO COMPETENTE”, come previsto dal D. Lgs. 81/2008, ai fini di	
	ottemperare a quanto previsto in tema di sorveglianza sanitaria da svolgersi da parte del	
	personale medico dipendente dell'ASL VCO in possesso dei requisiti previsti;	
	- erogazione delle prestazioni sanitarie ritenute necessarie e richieste ai dirigenti appartenenti	
	allo staff del Direttore Generale che svolgono la funzione di Medico Competente	
	relativamente:	
	1	

	ALL A	
	- alle visite da effettuarsi alla cadenza temporalmente prevista (annuali, biennali ecc.)	
	- esami clinici, biologici e indagini diagnostiche (direttamente effettuate dal Medico Competente)	
	Art. 2) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ATTIVITÀ	
	L'ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti della struttura "Medico Competente" in staff al Direttore Generale, aventi i previsti requisiti ed iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 38, comma 4, del D.Lgs. n. 81/08, tenuto presso l'Ufficio II della D.G. della Prevenzione del Ministero della Salute, per i quali non sussistono condizioni di incompatibilità o situazioni di conflitto di interessi, di svolgere l'attività di cui al precedente articolo in regime di libera professione intra-moenia, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 229/99, nonché della L. 120/07 e ss.mm.ii., del C.C.N.L. dell'Area Sanità e del Regolamento aziendale sulla libera professione nel tempo vigenti, previa stipula della presente convenzione.	
	L'attività di "MEDICO COMPETENTE" è da effettuarsi fuori orario di servizio e secondo quanto indicato dal D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008 agli art. 25 e 35 per le parti di specifica attinenza, nonché agli art. 40 e 41 del citato Decreto. Il personale di supporto del comparto coinvolto svolgerà l'attività con prolungamento dell'orario di lavoro, con debito orario correlato.	
	Art. 3) OBBLIGHI DEL COMMITTENTE	
	Il Committente si impegna a fornire al MEDICO COMPETENTE dell'ASL VCO, ai sensi del presente accordo, dettagliata documentazione sui rischi aziendali (art. 18 comma 2 del D.Lgs. N. 81/08). Nell'ambito dell'organizzazione dell'attività, l'impossibilità da parte del dipendente di presentarsi all'appuntamento prefissato dall'ASL VCO per gli esami dovrà essere segnalata entro le 24 ore precedenti l'esecuzione.	
	Art. 4) TARIFFE	
	2	

ALL A

Per tutto quanto sopra esposto, il Committente corrisponderà all'ASL VCO, nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente accordo, le seguenti tariffe:

ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE

€.11,00 quota fissa annua per lavoratore comprensiva di oneri riflessi e IRAP

€.40,00 comprensiva di oneri riflessi e IRAP per ogni visita effettuata, sia all'interno che all'esterno dell'Azienda, al fine di garantire la sorveglianza sanitaria e di quanto previsto nei commi b), d), f), g), h) dell'art. 25 del D. Lgs. N. 81 del 09.04.08;

€. 80,00 orarie onnicomprensive (per quanto indicato alla lettera a) e l) dell'art. 25, e all'art. 35 del D. lgs. 81 del 09.04.2008, per partecipazione a riunioni, visite ad ambienti di lavoro e attività di consulenza, per pianificazione ed esecuzione di attività concernenti l'assolvimento degli obblighi relativi alla legge 125/2001 e al D.P.R. 309/1990, stesura di relazioni, predisposizioni piani di sorveglianza sanitaria, eccetera.

€. 6,00 per prelievi ematici, se effettuati in loco a persona

€. 10,00 per prelievi relativi al controllo di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti e per prelievi inerenti a esecuzione di monitoraggi biologici, se effettuati in loco a persona

€. 12 intradermoreazione con PPD

- quota per la gestione organizzativa comprensiva di oneri riflessi e IRAP e per quanto indicato alle lettere, c), e), i), m) dell'art. 25 e all'art. 40 del D. lgs. N. 81 del 09.04.2008, commisurata al numero dei dipendenti come segue:

Da 1 a 5 dipendenti € 150

Da 6 a 15 dipendenti € 350

Da 16 a 30 dipendenti € 600

Da 31 a 50 dipendenti € 900

Da 51 a 100 dipendenti € 1.200

Da 101 oltre 150 dipendenti € 1.500

ALL A

- rimborso chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde per ogni Km.
percorso con mezzo proprio del medico competente

**ESAMI STRUMENTALI EFFETTUATI DIRETTAMENTE DAL MEDICO
COMPETENTE**

Spirometria semplice	€ 30,00
Esame audiometrico tonale	€ 18,00
Esame alcoli metrico	€ 20,00

Art. 5) ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa per Responsabilità Civile ed Infortunio per il personale medico
(MEDICO COMPETENTE) è a carico del Committente

Art. 6) FATTURAZIONE

Per tutto quanto citato nel presente accordo l'ASL VCO, emetterà le relative fatture per
l'attività prestata (a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate).

La liquidazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data della fattura; il mancato
rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione degli interessi nei termini di
legge. Al ricevimento degli introiti l'ASL VCO, dopo aver applicato le disposizioni di cui al
vigente regolamento per l'attività libero professionale (trattenendo al netto degli eventuali
costi diretti sostenuti per l'erogazione della prestazione, una quota pari al 5% della tariffa
oltre IRAP, oneri riflessi, fondo di perequazione e decreto Balduzzi) distribuirà i proventi al
personale coinvolto dell'équipe.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la
diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà
alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e
l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 7) PRIVACY

	ALL A	
	Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
	trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
	sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
	citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali” e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
	provvedimenti dell’Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell’EDPB.	
	Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
	atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art.	
	2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
	ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla	
	gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano	
	di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti,	
	registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla	
	esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti	
	dalla normativa vigente. Il Committente e l’ASL VCO rendono noto che i dati personali	
	saranno utilizzati ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività previste e	
	disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 28 ed alle altre	
	disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati limitatamente alle	
	funzioni attribuite con la presente convenzione.	
	Art. 8) DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO	
	La presente convenzione ha validità dalal, con possibilità di rinnovo previo	
	accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell’ASL VCO.	
	Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell’accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	5	

	ALL A	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell'ASL VCO, la Ditta/Enteè tenuta a pagare tutti gli esami già	
	eseguiti.	
	<u>Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti</u>	
	<u>intercorsi saranno a norma del presente accordo.</u>	
	ART. 9) CONTROVERSIE	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	Art. 10) SOTTOSCRIZIONE - BOLLO - REGISTRAZIONE	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39	
	e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del	
	richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	(eventuale possesso della firma digitale l'art. 11 deve essere compilato nella parte	
	evidenziata) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono assolte	
	virtualmente dalla Ditta/Ente..... (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di	
	prot. n. del).	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Omegna, _____	
	PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO	
	DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI	
	(Dott.ssa Vittora M. Priolo)	
	6	

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	ALL.B	
	SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE TRA L'ASL VCO E	
	(indicare Ditta/Ente) PER LA RICHIESTA DI VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI	
	STRUMENTALI E DI LABORATORIO CORRELATE AGLI OBBLIGHI PREVISTI	
	DAL D. LGS. N° 81 DEL 09.04.2008 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E	
	SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	
	T R A	
	L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
	00634880033, con sede legale in Omegna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente	
	rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali	
	dott.ssa Vittoria Maria Priolo, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con	
	deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con deliberazione n.	
	65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.	
	E	
	il/la (<i>indicare Ditta/Ente</i>) (d'ora in poi, ai fini della presente	
	convenzione, denominato COMMITTENTE), codice fiscale e partita IVA n.	
	, con sede in, via n.,	
	rappresentato ai fini del presente atto da, ivi domiciliato per la carica;	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1) – Oggetto	
	Oggetto del presente accordo sono le visite specialistiche, gli esami strumentali e di	
	laboratorio richieste all'ASL VCO dal Medico Competente della DITTA/ENTE	
	, al fine di ottemperare alle disposizioni di cui al D. lgs. 81/2008 in tema	
	di sorveglianza sanitaria.	
	L'attività in questione verrà svolta da personale medico e/o dirigente dipendente dell'ASL	
	VCO appartenente alle strutture aziendali e da personale medico convenzionato interno	
	1	

	ALL.B	
	(specialisti ambulatoriali).	
	Art. 2) – Modalità di esecuzione dell’attività	
	L’ASL VCO consente ai Dirigenti medici dipendenti di svolgere l’attività di cui al	
	precedente articolo, sia contestualmente all’espletamento dell’attività istituzionale in orario	
	di lavoro (per coloro che non hanno optato per il rapporto esclusivo con l’ASL), sia in	
	regime di libera professione intra-moenia nel rispetto, in quest’ultimo caso, delle disposizioni	
	di cui al D. Lgs. n. 229/99, della convenzione degli Specialisti Ambulatoriali interni nonché	
	della L. 120/07 concernente l’attività libero professionale, del C.C.N.L. della Dirigenza Area	
	Sanità e del Regolamento aziendale della libera professione dei dipendenti e convenzionati	
	interni nel tempo vigenti. Il personale di supporto del comparto svolgerà l’attività con	
	prolungamento dell’orario di lavoro e con debito orario correlato.	
	Art. 3) – Obblighi del Committente	
	Nell’ambito dell’organizzazione dell’attività, l’impossibilità del dipendente di presentarsi	
	all’appuntamento prefissato dall’ASL VCO per gli esami dovrà essere segnalata entro le 24	
	ore precedenti l’esecuzione dell’esame.	
	Art. 4) – Tariffe	
	Per tutto quanto sopra esposto, il Committente corrisponderà all’ASL VCO, nell’ambito delle	
	disposizioni contenute nel presente accordo, le tariffe di cui alla <i>deliberazione D.G. N. 846</i>	
	<i>del 21/10/2025 avente per oggetto “Revisione ed aggiornamento del tariffario aziendale</i>	
	<i>per le prestazioni a pagamento – decorrenza dal 1° gennaio 2026</i> ”. La modifica in corso	
	d’anno delle suddette tariffe, a seguito dell’eventuale aggiornamento del tariffario nazionale,	
	dovranno essere formalmente comunicate dall’ASL VCO al Committente e verranno	
	applicate dal secondo mese successivo alla summenzionata comunicazione. Il committente	
	potrà, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, inoltrare formale recesso con	
	decorrenza dall’entrata in vigore del nuovo tariffario.	
	2	

ALL.B

Art. 5) – Fatturazione

Per l'attività di cui al presente accordo, la DS dei PP.OO. dell'ASL VCO, a seguito di idonea certificazione comprovante le prestazioni effettuate, emetterà le relative fatture. La liquidazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data della fattura; il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporterà l'applicazione degli interessi nei termini di legge.

Ad avvenuto incasso della fattura e limitatamente all'attività espletata in regime libero professionale d'équipe, l'ASL VCO provvederà a trattenere, al netto degli eventuali costi diretti sostenuti per l'erogazione della prestazione, una quota pari al 5% della tariffa oltre IRAP, oneri riflessi, fondo di perequazione e decreto Balduzzi e distribuirà i proventi al personale coinvolto dell'équipe.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la diffida ad adempiere; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 6) – Trattamento Dati Personali

I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per il/la Ditta/Ente..... sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Ditta/Ente o da un suo delegato.

	ALL.B	
	Art. 7) – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni	
	La presente convenzione ha validità dalal, con possibilità di rinnovo previo	
	accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell’ASL VCO.	
	Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da	
	trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata	
	dell’accordo convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali	
	ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di	
	recesso da parte dell’ASL VCO, la Ditta/Enteè tenuta a pagare tutti gli esami già	
	eseguiti.	
	Art. 8) – Controversie	
	Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti	
	convergono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o	
	all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.	
	Art. 9) – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5, 39	
	e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del	
	richiedente. Le spese di bollo sono assolte (virtualmente) dalla Ditta/Ente	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	(eventuale possesso della firma digitale l’art. 10 deve essere compilato nella parte	
	evidenziata) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi	
	degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono assolte	
	virtualmente dalla Ditta/Ente..... (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di	
	prot. n. del).	
	Omegna, _____	
	PER L’ASL VCO	
	4	

[illegible]

	(dott.ssa Vittoria M. PRIOLO)	
--	-------------------------------	--

	(Luogo), _____	
--	----------------------	--

	PER LA DITTA/ENTE	
--	-------------------	--

--	--	--